



COMUNE DI MODIGLIANA
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DEL SINDACO DEI RAGAZZI DI MODIGLIANA

APPROVATO CON ATTO CC. N. 83 DEL 13/06/2005
ENTRATO IN VIGORE IL 01/08/2005
MODIFICATO CON ATTO N.100 DEL 27/11/2014

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DEL SINDACO DEI RAGAZZI DI MODIGLIANA**

Art. 1 Finalità istitutive

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita e al governo della Comunità e la loro crescita socio-culturale, l'Ente Comune di Modigliana istituisce il Consiglio Comunale e il Sindaco dei Ragazzi di Modigliana.

Art. 2 Contenuto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20 comma 3 dello Statuto Comunale, composizione, funzionamento, sede, competenze e il sistema di elezione del Consiglio dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi di Modigliana.

Art. 3 Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive su temi e problemi riguardanti esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile in particolare nelle seguenti materie:
 - ❖ Organizzazione della Città e del Territorio (Spazi, tempi, strutture)
 - ❖ Organizzazione del tempo libero e sport
 - ❖ Natura e Ambiente
 - ❖ Solidarietà
2. Il Consiglio dei Ragazzi esercita le funzioni propositive attribuite mediante proposte deliberative che presenta alla Amministrazione e che possono anche comportare spese, sugli argomenti attinenti alle materie indicate nel precedente comma
3. Tali deliberazioni dovranno essere esaminate dalla Amministrazione entro TRENTA giorni dalla acquisizione delle stesse presso il Servizio Segreteria per le conseguenti decisioni che saranno comunicate al Sindaco dei Ragazzi
4. Le funzioni consultive vengono espletate esprimendo pareri su richiesta della Amministrazione Comunale su argomenti attinenti alle materie attribuite. Il rilascio del parere deve avvenire non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta che verrà inoltrata al Sindaco dei Ragazzi
5. Nel bilancio di previsione dovrà essere costituito apposito fondo da gestire *sulla base delle* decisioni assunte con deliberazione dal Consiglio dei Ragazzi *recepite* dalla Giunta Comunale con provvedimenti *la cui adozione sarà comunicata* al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 4 Competenze del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio dei Ragazzi e assolve ogni incarico di rappresentanza che il Sindaco di Modigliana intenderà demandargli.

2. Il Sindaco dei Ragazzi convoca e presiede il Consiglio per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e provvede alla esecuzione delle decisioni approvate dallo stesso Consiglio.
3. Il Sindaco dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale eletto.
4. La carica di Sindaco dei Ragazzi non si può ricoprire per più di un mandato.
5. Il Sindaco subito dopo la sua elezione presta davanti al Consiglio dei Ragazzi il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Il Sindaco del CCR indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla nelle cerimonie ufficiali, *che si terranno nella Residenza Municipale*, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Modigliana.

Art. 5 Composizione e durata del Consigli dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica *tre* anni a decorrere dalla data della proclamazione degli eletti dopo la elezione che dovrà svolgersi nel mese di Ottobre, e fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei Ragazzi.
2. E' composto da 15 (quindici) consiglieri eletti in ragione di tre per ogni gruppo di classi parallele delle classi, quarta e quinta elementare e per la scuola media classe prima , seconda e terza.
Nel mese di Ottobre del secondo anno il Consiglio è integrato dai soli consiglieri degli studenti iscritti alle classi quarta Elementare.
3. Cessano dalla carica i consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive di Consiglio. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Consiglio ed approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dichiarata la decadenza si procede a surroga con il primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza del Consigliere decaduto. Nel caso di esaurimento della lista il gruppo di classi parallele della classe di appartenenza procede alla nomina di un nuovo rappresentante contestualmente all'elezione per l'integrazione di cui al comma precedente. Il Consiglio procede alla convalida del consigliere eletto nella sua prima seduta utile.
4. I consiglieri hanno diritto all'inserimento nell'ordine del giorno di proposte su ogni questione demandata alla competenza del Consiglio,
5. In caso di comprovata impossibilità da parte del Consiglio dei ragazzi in carica di svolgere le proprie funzioni per motivi organizzativi o funzionali il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco di Modigliana potrà dichiararne la decadenza e disporre l'avvio delle operazioni per il suo rinnovo.

Art. 6 Nomina del Vicesindaco dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi deve nominare, scegliendolo fra i consiglieri, di ordine di scuola diversa da quella di appartenenza, un Vicesindaco con il compito di

collaborare con lui nell'espletamento delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

3.

2. L'atto di nomina del Vicesindaco è comunicato al Consiglio dei Ragazzi nella sua prima seduta utile.
3. Il Sindaco dei Ragazzi può affidare ai consiglieri incarichi per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche

Art. 7 Elezione del Consiglio dei Ragazzi

1. Le elezioni per la nomina dei consiglieri si svolgeranno in orario scolastico in una giornata del mese di Ottobre stabilita dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo, e verranno debitamente pubblicizzate mediante affissione di appositi avvisi nei locali della Scuola e del Comune.
2. Il materiale necessario per le elezioni verrà predisposto, per quanto riguarda l'elenco degli elettori (corpo elettorale) dall'Istituto Comprensivo, per quanto riguarda le schede di votazione ed i verbali, dall'Ufficio Elettorale del Comune che garantirà anche il supporto tecnico ed amministrativo per il migliore svolgimento delle operazioni.
3. Nel giorno stabilito per le elezioni verrà costituito, per ogni gruppo di classi parallele, un seggio elettorale composto da tre alunni, con funzioni specifiche di Presidente, scrutatore e segretario, scelti dalle insegnanti delle classi fra quelli che non intendono candidarsi alla carica. Prima dell'inizio della votazione, i candidati alla carica possono illustrare brevemente alle classi il loro programma. Successivamente iniziano le votazioni.
4. Le operazioni di voto, che dovranno garantire la segretezza e la libertà di espressione dell'elettore si svolgeranno alla presenza continua degli insegnanti di classe con funzioni di garanti.
5. Ciascuno studente esprimerà il proprio voto indicando nella scheda che gli verrà consegnata, debitamente vidimata, il nome e cognome di non più di tre candidati.
6. Sono nulle le schede contenenti voti a favore di più di tre candidati, di componenti del seggio, di persone diverse dagli alunni delle classi o contenenti segni tali da far ritenere riconoscibile l'identità dell'elettore.
7. Verranno dichiarati eletti i tre candidati che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considerano eletti i più giovani di età.
8. Al termine della votazione, i seggi elettorali dichiarano chiusa la votazione e procedono allo spoglio delle schede votate e alla proclamazione degli eletti. Delle operazioni compiute, i componenti del seggio, assistiti dagli insegnanti garanti, redigeranno apposito verbale nel quale dovranno essere indicati:
 - il numero degli elettori,
 - il numero dei votanti,
 - il numero delle schede valide,
 - il numero delle schede nulle,
 - il numero delle schede bianche,

- i voti di preferenza, riportati in ordine decrescente dei candidati votati,

4.

- il nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dei tre rappresentanti dichiarati eletti.

9. I verbali delle operazioni compiute dai seggi, debitamente compilati e sottoscritti, verranno trasmessi immediatamente al Sindaco del Comune di Modigliana.

10. Il Sindaco del Comune pubblicherà, entro il quinto giorno successivo al ricevimento dei verbali delle operazioni, all'Albo pretorio del Comune, nelle Scuole ed in altri luoghi pubblici, l'esito della votazione ed i nominativi dei candidati eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8 Convocazione e insediamento del Consiglio dei Ragazzi

1. La prima seduta del Consiglio dei Ragazzi eletto viene convocata dal Sindaco del Comune di Modigliana entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi non oltre dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta presieduta dal Sindaco del Comune di Modigliana e verbalizzata dal Segretario Comunale, il Consiglio procede esclusivamente:

- a) all'esame di eventuali reclami prodotti dagli elettori in ordine alla elezione;
- b) alla convalida dei Consiglieri eletti;
- c) al ricevimento delle dichiarazioni di candidatura alla carica di Sindaco dei ragazzi;
- d) alla elezione del Sindaco dei Ragazzi con le modalità indicate nel successivo art. 9;
- e) al ricevimento del giuramento prestato dal Sindaco eletto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 9 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco dei ragazzi viene eletto tra i consiglieri comunali dei ragazzi con voto segreto. A tal fine ciascun consigliere può indicare nella scheda un solo nominativo. Sono nulle le schede che contengono più nominativi o voti a favore di persone non eleggibili.

2. Viene eletto Sindaco il consigliere che riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio subito dopo la proclamazione dell'esito della prima votazione.

3. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto alla carica di Sindaco il candidato più giovane di età.

Art. 10 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco dei ragazzi

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco dei ragazzi diventano efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Sindaco del Comune di Modigliana.

2. In caso di dimissioni, impedimento definitivo o decadenza il Consiglio dei Ragazzi convocato dal Sindaco del Comune di Modigliana procede alla elezione

del nuovo sindaco con le modalità di cui al precedente art. 9, la verbalizzazione della seduta sarà curata dal Segretario Comunale.

5.

Art. 11 Convocazione e funzionamento del Consigli dei Ragazzi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti artt. 8 e 10 il Consiglio è convocato dal Sindaco dei Ragazzi. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la adunanza e in caso di comprovata urgenza almeno il giorno precedente la adunanza. Copia dell'avviso di convocazione va inoltrata al Sindaco del Comune di Modigliana che partecipa alla seduta con funzioni di moderatore. In caso di assenza e/o impedimento subentrerà il ViceSindaco.
2. Le sedute di Consiglio sono pubbliche e le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Comunale o suo delegato salvo quanto previsto agli artt. 8 e 10
3. Eccetto i casi in cui è richiesta la votazione a scrutinio segreto, i consiglieri votano le proposte in forma palese per alzata di mano. I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione non vengono conteggiati fra i votanti
4. Il Sindaco dei Ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio con la dovuta tempestività e possibilmente almeno una volta *ogni-due-mesi*, salvo che il presente Regolamento non richieda il rispetto di un termine minore.
5. Il Sindaco dei Ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a quindici giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati o il Sindaco del Comune di Modigliana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Le riunioni del Consiglio si tengono in orario extra scolastico nella Sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale o per particolari esigenze in altro luogo pubblico previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Modigliana.
7. Salvo quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 10 le sedute consiliari sono presiedute dal Sindaco dei Ragazzi, in caso di sua assenza dal Vicesindaco ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere presente più anziano di età.
8. Per la validità delle sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati. In mancanza del quorum di cui sopra il Presidente dichiara deserta la seduta e provvede ad una nuova convocazione del Consiglio.
9. Il Presidente dichiara aperta la seduta che dovrà avere inizio non più tardi di mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione; procede all'appello dei consiglieri e verificata la esistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta dichiara aperti i lavori.
10. Successivamente il Presidente sottopone all'esame del Consiglio gli argomenti posti all'ordine del giorno e relaziona in merito personalmente o tramite un consigliere da egli incaricato.
11. Al termine della relazione sull'argomento si apre il dibattito al quale possono intervenire in modo esaustivo e sintetico tutti i consiglieri che hanno chiesto e ottenuto dal Presidente la parola.

12. Al termine della discussione il Presidente mette in votazione la proposta per la sua approvazione da parte del Consiglio.

6.

La seduta si chiude ad esaurimento di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13. È compito del Presidente mantenere l'ordine e la disciplina della riunione e di sospendere la seduta in caso di gravi e persistenti tumulti dei consiglieri che non consentano il regolare svolgimento della seduta.

14. Il verbale redatto a cura del Segretario Comunale - o suo delegato - deve riportare per ogni argomento trattato i punti principali della discussione, le eventuali dichiarazioni di voto, l'esito della votazione, i nominativi dei consiglieri che si sono astenuti. L'originale del verbale della riunione, firmato dal Segretario Comunale - o suo delegato - e dal Sindaco dei Ragazzi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ragazzi, viene depositato e conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Art 12 .Supporti

1. Il Comune, tramite il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale, i Responsabili dei Servizi forniscono ogni assistenza e collaborazione al Sindaco e al Consiglio dei Ragazzi per il diligente e puntuale assolvimento delle loro funzioni.
2. Referente della Amministrazione in relazione ai Procedimenti annessi al presente Regolamento è l'Istruttore Direttivo del Servizio Segreteria. Presso il Servizio Segreteria, che curerà la raccolta, archiviazione degli atti, l'invio degli avvisi e delle comunicazioni, è localizzata la sede del Sindaco dei Ragazzi.
3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvalgono altresì di un gruppo di lavoro così costituito:
 - ***Sindaco del Comune di Modigliana o suo delegato***
 - ***un insegnante della Scuola Elementare su indicazione dell'Istituto***
 - ***un insegnante della Scuola Media su indicazione dell'Istituto***

Art. 13 Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dal Consiglio Comunale di Modigliana.
 2. Ha titolo a promuovere la proposta di modifica anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi con atto consiliare approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale dei ragazzi.
-